

SENTENZA n. 12/2025

Il Tribunale Federale, in data 12 dicembre 2025, composto da:

Avv. Giuseppe Maria Riccio	Presidente
Avv. Ilaria Pietroletti	Componente
Avv. Antonio Cippone	Componente

Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sui seguenti deferimenti:

- 1) A carico della tesserata sig.ra Luciana DE CORSO in proprio e nella qualità di amministratore di fatto della ASD GINNASTICA TERRANUOVA per la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia in via autonoma e in relazione all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI *"per aver chiesto ad Anastasia Mazzoni di rilasciare avanti il Tribunale Federale della FGI dichiarazioni non veritiere e a proprio favore nell'ambito del procedimento disciplinare n. 06 del 2023 iscritto a carico della stessa De Corso, originato dalla segnalazione di "omissis" al Safeguarding Officer, dichiarazioni non rilasciate dalla signora Mazzoni non avendo assistito ai fatti per cui si procedeva avanti il Tribunale Federale FGI. In Terranuova tra il mese di ottobre e novembre 2022"*;
- 2) A carico delle tesserate sigg.re Luciana DE CORSO in proprio e nella qualità di amministratore di fatto della ASD GINNASTICA TERRANUOVA e Maria LETTIERI nella qualità di Presidente e Rappresentante Legale p.t. della ASD GINNASTICA TERRANUOVA per la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e all'art. 8 commi 2, 3 e 15 del Regolamento Organico FGI *"per aver chiesto a Natalia Krivosheina della società Montelupo di tesserare 'in appoggio' presso la società Ginnastica Terranuova le ginnaste "omissis" e Anastasia Mazzoni e per aver tesserato tra gli anni 2022 e 2024 presso la società Ginnastica Terranuova le atlete in tal modo violando e/o comunque eludendo le disposizioni sul tesseramento e in particolare quelle sul tesseramento in prestito, che consentono un solo prestito annuo, non esistendo alcuna norma che disciplini il 'tesseramento in appoggio' nei Regolamenti FGI, pur allenandosi le stesse in modo continuativo e prevalente presso la società Montelupo con la tecnica Natalia Krivosheina. In Terranuova nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024"*;
- 3) A carico delle tesserate sigg.re Luciana DE CORSO in proprio e nella qualità di amministratore di fatto della ASD GINNASTICA TERRANUOVA e Maria LETTIERI nella qualità di Presidente e Rappresentante Legale p.t. della ASD GINNASTICA TERRANUOVA per la violazione dell'art. 4 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all'art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e all'art. 8 commi 2, 3 e 15 del Regolamento Organico FGI *"per aver esibito e utilizzato nelle gare le ginnaste "omissis" e Mazzoni, tesserate irregolarmente 'in appoggio', fattispecie inesistente nei regolamenti FGI, allenandosi, invece, le atlete in modo continuativo e prevalente presso la società Montelupo con la tecnica Natalia Krivosheina, inoltre chiedendo a "omissis" di non dichiarare di essere atleta della Montelupo ma solo della società Terranuova e di allenarsi con la Tecnica Luciana De Corso, così*

assicurando un indebito vantaggio nelle competizioni sportive alla ASD Ginnastica Terranuova, la quale infatti vinceva il passaggio in serie A1 nel 2024. In Terranuova nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024”;

- 4) A carico delle tesserate sigg.re Luciana DE CORSO in proprio e nella qualità di amministratore di fatto della ASD GINNASTICA TERRANUOVA e Maria LETTIERI nella qualità di Presidente e Rappresentante Legale p.t. della ASD GINNASTICA TERRANUOVA per la violazione dell’art. 2 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e all’art. 8 commi 2, 3 e 15 del Regolamento Organico FGI *“per aver tesserato ‘in appoggio’ presso la società Ginnastica Terranuova la ginnasta “omissis”, invero appartenente alla società Arcobaleno di Prato, consapevole che il ‘tesseramento in appoggio’ è una condizione non presente in alcuna norma sui tesseramenti della FGI, in tal modo violando e/o eludendo le disposizioni sul tesseramento e in particolare sul tesseramento in prestito, che consentono un solo prestito annuo, tesserandola nell’anno 2022 presso la società Terranuova, pur allenandosi la stessa in modo prevalente e continuativo presso la società Arcobaleno di Prato con la tecnica Giulia Spinelli. In Terranuova nell’anno 2022”;*
- 5) A carico delle tesserate sigg.re Luciana DE CORSO in proprio e nella qualità di amministratore di fatto della ASD GINNASTICA TERRANUOVA e Maria LETTIERI nella qualità di Presidente e Rappresentante Legale p.t. della ASD GINNASTICA TERRANUOVA per la violazione dell’art. 2 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e all’art. 8 commi 2, 3 e 15 del Regolamento Organico FGI *“per aver impedito alle atlete “omissis” e Anastasia Mazzoni, tesserate ‘in appoggio’ presso la società Terranuova della stessa De Corso, di gareggiare con la società Montelupo nelle competizioni non di serie A durante il periodo giugno – dicembre 2024, contrariamente a quanto fatto nel 2023 in base agli accordi verbali assunti con la Tecnica Krivosheina e con la madre della minore “omissis”, in parte non rispondendo alle richieste delle atlete o della Tecnica Krivosheina di essere autorizzate alla iscrizione alle gare – essendo tesserate Terranuova – o in alcuni casi direttamente negando il consenso, procurando così un grave pregiudizio alle atlete sia sul piano tecnico sia sul piano psicologico per l’assenza prolungata dalle competizioni, il tutto senza una giustificazione sportiva o tecnica ma in seguito ai contrasti e alla comunicata volontà delle ginnaste di svincolarsi. In Terranuova nel corso del 2024”;*
- 6) A carico delle tesserate sigg.re Luciana DE CORSO in proprio e nella qualità di amministratore di fatto della ASD GINNASTICA TERRANUOVA e Maria LETTIERI nella qualità di Presidente e Rappresentante Legale p.t. della ASD GINNASTICA TERRANUOVA per la violazione dell’art. 2 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e all’art. 8 commi 2, 3 e 15 del Regolamento Organico FGI *“per aver impedito ad Anastasia Mazzoni di frequentare il Centro Tecnico Regionale Toscana GR, comunicando la sospensione dell’atleta con mail del 2 aprile 2024 al C.R. Toscana e dichiarando falsamente che la sospensione dal Centro Tecnico Regionale Toscana GR avvenisse “come da richiesta dell’interessata”, costituendo, invece, decisione della Tecnica De Corso*

legata ai contrasti intervenuti e alla volontà di svincolarsi dalla società Terranuova. In Terranuova nel mese di marzo e aprile 2024”;

- 7) A carico delle tesserate sigg.re Luciana DE CORSO in proprio e nella qualità di amministratore di fatto della ASD GINNASTICA TERRANUOVA e Maria LETTIERI nella qualità di Presidente e Rappresentante Legale p.t. della ASD GINNASTICA TERRANUOVA per la violazione dell’art. 2 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e all’art. 8 commi 2, 3 11 e 15 del Regolamento Organico FGI *“per aver costretto e/o comunque indotto le ginnaste “omissis” e Anastasia Mazzoni a stipulare l’accordo del 17 dicembre 2024 per ottenere lo svincolo dalla società Terranuova, nel quale accordo lo svincolo veniva condizionato al pagamento, oltre che delle spese per la partecipazione alle gare delle ginnaste (spese che in realtà venivano spesso sostenute direttamente dalle ginnaste), anche della indennità di preparazione (i.e. premio di formazione), indennità in verità non dovuta posto che entrambe le ginnaste si allenavano in modo continuativo e prevalente con l’allenatrice Natalia Krivosheina presso la società Montelupo, disconoscendo avanti il Tribunale il tesseramento ‘in appoggio’ - seppur lo stesso risultasse dal modulo della società Terranuova - e utilizzando la minaccia, la De Corso, di non farle gareggiare per un altro anno qualora, non stipulando l’accordo nei termini anzidetti (con la rinuncia agli atti del procedimento azionato avanti il Tribunale Federale FGI dalle atlete per opporsi al diniego di nulla osta al trasferimento), fossero rimaste tesserate presso la Terranuova, ciò in considerazione del fatto che non aveva concesso e non intendeva concedere il nulla osta al trasferimento presso la ASD Montelupo. In Terranuova tra il mese di novembre e dicembre 2024”;*
- 8) A carico delle tesserate sigg.re Luciana DE CORSO in proprio e nella qualità di amministratore di fatto della ASD GINNASTICA TERRANUOVA e Maria LETTIERI nella qualità di Presidente e Rappresentante Legale p.t. della ASD GINNASTICA TERRANUOVA per la violazione dell’art. 2 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e all’art. 8 commi 2, 3, 11 e 15 del Regolamento Organico FGI *“per non aver riportato nel Rendiconto finanziario/Bilancio 2024 né nel Bilancio preventivo 2025 della ASD Ginnastica Terranuova le somme pagate in base all’accordo di svincolo delle ginnaste “omissis” e Mazzoni (di cui al capo n. 8), indennità che comunque non erano dovute in quanto le atlete si allenavano in modo continuativo e prevalente presso la società Montelupo, e per non aver investito le somme percepite a titolo di indennità di preparazione per il perseguimento di fini sportivi, come risulta dai verbali del Consiglio Direttivo della ASD Ginnastica Terranuova dal mese di novembre 2024 al mese di maggio 2025, nei quali alcuna menzione viene fatta circa il percepimento delle somme e alcuna determinazione è verbalizzata in ordine all’investimento per il perseguimento di fini sportivi delle somme percepite sia tramite assegno circolare intestato alla ASD Ginnastica Terranuova sia, soprattutto, in contanti. In Terranuova tra il mese di dicembre 2024 e maggio 2025”;*
- 9) A carico della tesserata sig.ra Natalia Krivosheina per la violazione degli artt. 2 e 4 comma 2 del Regolamento di Giustizia della FGI in via autonoma e in relazione all’art 2 Codice Comportamento Sportivo del CONI *“per aver omesso di denunciare alla Procura Federale la condotta illecita della Tecnica De Corso consistita nell’aver avvicinato la figlia Anastasia*

Mazzoni proponendo di testimoniare circostanze non veritiere e favorevoli alla sig.ra De Corso avanti il Tribunale Federale della FGI per il procedimento in cui la stessa De Corso era coinvolta come incolpata, ma di averlo riferito solo il 31 marzo 2025 alla sig.ra Maccarani tramite messaggio Whastapp. In Terranuova nell'anno 2024 e 2025";

- 10) A carico della tesserata sig.ra Natalia Krivosheina per la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e all'art. 8 commi 2, 3, e 15 del Regolamento Organico FGI *"per aver consentito il tesseramento 'in appoggio' presso la società Terranuova della ginnasta – e figlia – Anastasia Mazzoni invero appartenente alla società Montelupo, consapevole che il 'tesseramento in appoggio' è una condizione non presente in alcuna norma sui tesseramenti della FGI, in tal modo violando e/o eludendo le disposizioni sul tesseramento e in particolare sul tesseramento in prestito, che consentono un solo prestito annuo, tesserandola tra gli anni 2023 e 2024 presso la società Terranuova, allenandosi, invece, la stessa in modo prevalente e continuativo presso la società Montelupo. In Terranova nel corso degli anni 2023 e 2024";*
- 11) A carico della tesserata sig.ra Natalia Krivosheina per la violazione dell'art. 4 del Regolamento di Giustizia FGI in via autonoma e in relazione all'art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e all'art. 8 commi 2, 3 e 15 del Regolamento Organico FGI *"per aver consentito l'utilizzo delle ginnaste "omissis" e Mazzoni, tesserate irregolarmente presso la Ginnastica Terranuova 'in appoggio', fattispecie inesistente nei regolamenti FGI, allenandosi, invece, le stesse in modo continuativo e prevalente presso la società Montelupo, così assicurando un indebito vantaggio nelle competizioni sportive alla ASD Ginnastica Terranuova, la quale infatti vinceva il passaggio in serie A1 nel 2024. In Terranova nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024";*
- 12) A carico della ASD Ginnastica Terranuova ex art. 6 comma 4 del Regolamento di Giustizia FGI in relazione alle violazioni contestate dal n. 1 al n. 8 alla sig.ra Luciana De Corso e alla sig.ra Maria Lettieri, a titolo di responsabilità oggettiva. In Terranuova dal 2022 al 2025;
- 13) A carico della ASD Montelupo ex art. 6 comma 4 del Regolamento di Giustizia FGI in relazione alle violazioni contestate dal n. 9 al n. 11 alla sig.ra Natalia Krivosheina a titolo di responsabilità oggettiva. In Terranuova dal 2022 al 2024.

Svolgimento del processo

A seguito di atto di deferimento del 27/6/2025 le incolpate si costituivano, ritualmente, con deposito di memorie difensive.

In data 23/7/2025, si teneva, in Roma, la prima udienza, nel corso della quale il Tribunale, su richiesta della tesserata Krivosheina concedeva rinvio con salvezza dei diritti di prima udienza al fine di valutare la possibilità di addivenire con la Procura ad un patteggiamento, con termini procedurali sospesi su istanza delle parti.

Alla seconda udienza del 18/9/2025 le parti discutevano le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa delle tesserate De Corso e Lettieri e della ASD Ginnastica Terranuova, ovvero quella di inutilizzabilità/nullità degli atti di indagine per violazione dell'art. 52 comma 2 CGS Coni per illegittimità dell'intervento della Procura Generale dello Sport del Coni e quella di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagine dalle sig.re Mazzoni, "omissis", Krivosheina, "omissis" e

Spinelli per mancato avvertimento circa la natura auto-indiziante delle dichiarazioni medesime. All'esito della discussione il Tribunale rinviava all'udienza del 13/10/2025, con sospensione dei termini procedurali su istanza delle parti, concedendo termine alla Procura per controdedurre alle eccezioni ed alla difesa per eventuali repliche.

In data 26/9/2025 perveniva alla Segreteria degli Organi di Giustizia pec della Procura Federale con istanza per l'applicazione consensuale delle sanzioni ex art. 65 RGD formulata dalle incolpate Krivosheina e ASD Montelupo.

All'udienza del 13/10/2025 il Tribunale Federale respingeva l'istanza di patteggiamento delle incolpate Krivosheina e ASD Montelupo in quanto tardiva, respingeva l'eccezione di nullità/inutilizzabilità di tutti gli atti della fase di indagine per violazione dell'art. 52 comma 2 CGS CONI ed accoglieva l'eccezione di inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese in fase di indagine dalle sig.re Mazzoni, "omissis", Krivosheina, "omissis" e Spinelli disponendo lo stralcio dei relativi verbali e della eventuale documentazione prodotta dalle audite dal fascicolo del procedimento. Il Tribunale Federale invitava altresì la Procura Federale a depositare i provvedimenti di patteggiamento raggiunti dalle sig.re Mazzoni, "omissis", "omissis" e Spinelli ed infine ammetteva ex art. 73, comma 1, RGD l'esame testimoniale delle sig.re Mazzoni, "omissis" "omissis" e Spinelli rinviando per l'espletamento all'udienza del 31/10/2025.

All'udienza del 31/10/2025 la difesa delle tesserate De Corso, Lettieri e ASD Ginnastica Terranuova insisteva nelle precedenti eccezioni, chiedeva la revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi per mancanza di capitolazione della prova e contestava le modalità di assunzione delle prove testimoniali, sia per la mancata adesione allo svolgimento telematico, sia per l'assenza di un giudicante presso la sede di Firenze ove si trovava la teste. Inoltre, contestava l'ammissione di testi i cui nomi non emergevano dagli atti di indagine. Le incolpate Krivosheina e ASD Montelupo insistevano per la richiesta di patteggiamento. La Procura contestava le eccezioni sollevate dalla difesa delle tesserate De Corso, Lettieri e ASD Ginnastica Terranuova e si rimetteva al Tribunale per quanto atteneva alla richiesta del patteggiamento. A seguire veniva sentita la teste Giulia Spinelli.

Alla successiva udienza del 7/11/2025 venivano sentite le testimoni "omissis" ed Anastasia Mazzoni ed acquisiti, su richiesta della difesa e senza opposizione della Procura, i fascicoli del ricorso "omissis" /Mazzoni avverso il diniego di nulla osta e dei procedimenti disciplinari "omissis", ove non già presenti in atti.

Alla successiva udienza del 10/11/2025 veniva sentita la teste "omissis" ed il Tribunale Federale rinviava per la discussione finale al 12/12/2025 con termine per le memorie conclusive sino al 25/11/2025.

Tutte le parti depositavano tempestivamente le rispettive memorie.

All'udienza del 12/12/2025 dopo la discussione le incolpate concludevano chiedendo l'assoluzione, mentre la Procura formulava le seguenti conclusioni:

- Nei confronti della sig.ra Luciana De Corso, per le violazioni contestate ai capi nn. 1-8, consistenti in condotte plurime e reiterate di elusione regolamentare, abuso di posizione tecnica, alterazione della regolarità dei tesseramenti e irregolarità gestionali l'irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12 (dodici), con preclusione all'assunzione di cariche tecniche e dirigenziali in ambito FGI e CONI per l'intera durata della

sanzione; con possibilità di sostituire la preclusione all'assunzione delle cariche sportive con l'obbligo di frequenza di un corso formativo sulla legalità sportiva, sul rispetto delle norme federali e sul valore etico dell'attività ginnica, da tenersi presso struttura riconosciuta o accreditata dalla FGI, da completarsi prima dell'eventuale riabilitazione federale;

- Nei confronti della sig.ra Maria Lettieri, per la condotta omissiva e concorsuale nelle violazioni di cui ai capi nn. 1–8, nella qualità di legale rappresentante della ASD Ginnastica Terranuova, l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12 (dodici) e l'imposizione dell'obbligo di partecipazione a un corso di formazione in materia di legalità, correttezza amministrativa e responsabilità gestionale nelle società sportive, quale misura ripristinatoria e di sensibilizzazione etico-sportiva;
- Nei confronti della ASD Ginnastica Terranuova, per responsabilità oggettiva rispetto alle condotte ascritte alle proprie tesserate De Corso e Lettieri, l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila) e della penalizzazione di punti 2 (due) nella classifica di campionato per la stagione sportiva successiva a quella in corso al momento della decisione, con possibilità di sostituire la sanzione dell'ammenda con l'obbligo per la società di organizzare, entro sei mesi dalla decisione, un incontro formativo interno o un seminario aperto ai propri tesserati, avente a oggetto la cultura della legalità sportiva, la conoscenza dei regolamenti federali e la promozione dei valori etici e formativi della ginnastica, sotto la supervisione del Comitato Regionale FGI competente;
- Nei confronti della sig.ra Natalia Krivosheina, per le violazioni contestate ai capi nn. 9–11, in considerazione delle circostanze attenuanti emerse nel corso del procedimento, l'applicazione dell'obbligo di frequenza di un corso di formazione e aggiornamento, da tenersi presso struttura accreditata dalla FGI o dal CONI, avente a oggetto la legalità sportiva, la deontologia tecnica e il rispetto dei regolamenti federali, quale misura educativa e di ripristino della piena adesione ai valori dell'ordinamento sportivo;
- Nei confronti della ASD Ginnastica Montelupo, per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte della propria tesserata Krivosheina, l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di euro 2.000,00 (duemila), con possibilità di sostituzione con l'obbligo di organizzare, entro sei mesi dalla decisione, un'iniziativa formativa interna dedicata ai propri tecnici e dirigenti sui principi di trasparenza, legalità e correttezza sportiva, in collaborazione con il Comitato Regionale o con la FGI.
- Le difese formulavano le seguenti conclusioni: l'avv. Krivosheina manifestando adesione alla richiesta di sanzione sostitutiva formulata delle Procure.
- L'avv. Fois richiamava i propri atti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in essi rappresentate. Evidenziava come i capi di incolpazione di cui all'atto di deferimento risultano essere infondati e indimostrati, così come le testimonianze rese dai tesserati escussi sia in fase di indagine che successivamente dinnanzi al Tribunale anch'essi inutilizzabili e contraddittorie. Concludeva quindi per l'assoluzione delle proprie assistite o in alternativa per l'applicazione della sanzione più lieve.

Sulle questioni preliminari e sulle eccezioni procedurali

Innanzitutto, il Tribunale ritiene di confermare la propria decisione sulle questioni preliminari per le ragioni indicate nell'ordinanza del 13/10/2025, che di seguito si riportano:

- 1) l'istanza per l'applicazione consensuale di sanzioni ex art. 65 RGD formulata dalle incolpate Natalia Krivosheina e dalla ASPD Montelupo non è accoglibile in quanto tardiva. Il predetto articolo, infatti, prevede che *"anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura"*. Ebbene, posto che la prima udienza del 23/7/2025 ha avuto solo natura interlocutoria con rinvio al 18/9/2025, con salvezza dei diritti di prima udienza, il termine per la proposizione dell'istanza di cui si discute scadeva all'inizio della seconda udienza del 18/9/2025 nella quale venivano discusse, in contraddittorio tra le parti, le eccezioni preliminari sollevate dalle difese, avviando così a tutti gli effetti il giudizio disciplinare oggetto del presente procedimento. Conseguentemente l'istanza pervenuta a mezzo pec il 26/9/2025 è gioco forza tardiva;
- 2) L'eccezione di nullità/inutilizzabilità di tutti gli atti della fase di indagine per violazione dell'art. 52, comma 2, CGS CONI per illegittimità dell'intervento della Procura Generale dello Sport del CONI non può essere accolta per due ordini di ragioni:
 - a) sia perché la richiesta di applicazione avanzata dalla Procura Federale fa riferimento alla *"delicatezza dei fatti riportati negli articoli apparsi sui giornali"*, riferimento che sembra sottintendere la complessità della questione e, di fatto, in tal modo veniva interpretata dalla Procura Generale dello Sport nel provvedimento di applicazione;
 - b) sia perché l'istituto dell'applicazione, a differenza dell'istituto dell'avocazione, prevista nel comma 1 del medesimo articolo 52, non comporta la sostituzione della Procura Federale, bensì solo un affiancamento del Procuratore Nazionale dello Sport, circostanza che non lede né comprime il diritto di difesa dell'indagato, ma anzi ne costituisce un rafforzamento comportando anche un controllo sul corretto operato della Procura federale;
- 3) l'accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese in fase di indagine dalle sigg.re Mazzoni, *"omissis"*, Krivosheina, *"omissis"*, Spinelli per mancato avvertimento circa la natura auto-indiziante delle dichiarazioni medesime deve essere confermato, posto che le modalità di assunzione delle informazioni rese dalle predette costituisce una violazione dei principi del giusto processo dettati a garanzia del diritto di difesa, principi espressamente applicabili nel caso *de quo* in virtù del richiamo dell'art. 44 RGD all'art. 18 dello Statuto Federale. Infatti:
 - a) dai verbali delle audizioni delle suddette tesserate risulta che le stesse siano state convocate come persone informate sui fatti, senza la presenza di un difensore ed in assenza di informazioni in merito ad una eventuale incolpazione a loro carico;
 - b) i predetti verbali sono poi stati posti a fondamento dell'avviso di intenzione di deferimento delle stesse tesserate audite e che a seguito di detto avviso Mazzoni, *"omissis"*, *"omissis"* e Spinelli proponevano istanza di patteggiamento;
 - c) nell'atto di deferimento dal quale origina il presente giudizio disciplinare, anche a carico della Krivosheina, vengono indicate come fonti di prova i predetti verbali di audizione delle sigg.re Mazzoni, *"omissis"*, Krivosheina, *"omissis"*, Spinelli.

Va altresì respinta la richiesta di sospensione del presente procedimento proposta dalla sig.ra Krivosheina e dalla ASPD Montelupo nell'attesa di una interpretazione autentica dell'art. 8 del Regolamento Organico in quanto ai sensi dell'art. 76 comma 7 RGD *"in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria"*.

Vanno inoltre respinte le eccezioni relative alle modalità di escussione dei testimoni sollevate all'udienza del 31/10/2025 convenendo con la tesi della Procura circa il minor formalismo del procedimento sportivo e l'assenza della necessità di una articolazione della prova testimoniale per capitoli laddove l'ammissione dei testi avvenga d'ufficio come nel caso di specie.

Infine, vanno respinte le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalle sig.re Spinelli, *"omissis"*, *"omissis"* e Mazzoni, sollevate dalla difesa di De Corso, Lettieri e ASD Ginnastica Terranuova nella memoria conclusionale sulla base delle seguenti motivazioni:

- a) L'ordinanza di ammissione d'ufficio delle loro testimonianze ex art. 73 comma 1 è carente di motivazione;
- b) La predetta ammissione è avvenuta dopo che le future testimoni si erano costituite nel procedimento ed avevano avuto accesso al fascicolo;
- c) La predetta ammissione, una volta espunti i verbali delle loro audizioni, era priva di elementi probatori che la giustificasse.

Tali eccezioni, per quanto suggestive, non appaiono fondate. In primo luogo, l'art. 73 comma 1 consente al Tribunale l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova *"laddove ritenuto necessario ai fini di decidere"*. La necessità di sentire le sig.re Spinelli, *"omissis"*, *"omissis"* e Mazzoni deriva dalla circostanza che i nominativi in questione, lungi dal comparire agli atti per la prima volta con le loro audizioni successivamente stralciate, emergono di frequente dalla documentazione legittimamente acquisita. Solo a titolo di esempio si osserva che nella relazione inviata dalla prof.ssa Maccarani datata 7/4/2025 si legge *"omissis" ... è tesserata per la Soc. Terranuova, ma appartiene alla Soc. Sportiva Montelupo ... la De Corso avrebbe chiesto a due ginnaste (una delle quali figlia della stessa Krivoshenia) di testimoniare il falso alla Procura Federale"*. Nel verbale dell'audizione della sig.ra Bettina Pollastri del 7/5/2025 si legge *"mia figlia ommissis" è sempre stata tesserata presso la società Arcobaleno di Prato ... la sua allenatrice Giulia Spinelli mi propose di tesserare ommissis" presso la società Terranuova poiché questa società offriva la possibilità di tesserare le atlete ma di lasciarle allenare dalle proprie società di provenienza"*. A ciò si aggiunga che tutti i nominativi in questione erano già presenti agli atti in quanto versati nei fascicoli dei precedenti procedimenti svolti innanzi a questo Tribunale (il procedimento disciplinare nei confronti della ASD Terranuova definito con sentenza 2/2023, il procedimento disciplinare nei confronti della sig.ra De Corso definito con sentenza 11/2023, il procedimento di svincolo intentato da Mazzoni e *"omissis"*) o innanzi al Safeguarding Officer (uno avviato su segnalazione di Mazzoni e l'altro su segnalazione di *"omissis"*). Per quanto riguarda, infine, la possibilità che i testimoni possano aver avuto accesso al fascicolo prima dell'escussione, premesso che – contrariamente a quanto sostenuto – non risultano costituite nel presente procedimento innanzi al Tribunale, tale circostanza può tutt'al più incidere sull'attendibilità delle loro testimonianze ma non sulla loro ammissibilità.

Nel merito delle singole contestazioni

Venendo al merito della vicenda, le violazioni addebitate alle incolpate si sostanziano in una pluralità di condotte e di omissioni che per maggior chiarezza si ritiene opportuno affrontare congiuntamente quando riferibili ad episodi connessi.

In relazione al 1° capo di incolpazione a carico della De Corso ed al 9° capo di incolpazione a carico di Natalia Krivosheina: i fatti contestati prendono spunto da quanto riferito dalla prof.ssa Maccarani nella relazione del 7/4/2025 ove si legge: *“in data 1/4/2025 la sig.ra Krivosheina mi invia un messaggio che allego sub doc. 3 in cui mi riferisce che la De Corso avrebbe chiesto a due ginnaste (una delle quali figlia della stessa Krivosheina) di testimoniare il falso alla Procura Federale in ordine a un procedimento disciplinare nei confronti della De Corso”*. Nel predetto messaggio si legge: *“Luciana dopo una denuncia di una ginnasta di Terranuova ha chiesto a mia figlia e un'altra ginnasta (le uniche due maggiorenni) di testimoniare a favore di Luciana. Mia figlia non allenandosi lì, non sapeva nemmeno cosa fosse successo ma Luciana le ha detto che non ci sarebbe stato bisogno di sapere e che le avrebbe detto lei cosa dire in Tribunale. Mia figlia ha rinunciato”*.

La circostanza risulta confermata dalla testimonianza resa dalla figlia dell'incolpata, sig.ra Mazzoni, all'udienza del 7/11/2025: *“tra giugno 2022 e gennaio 2023 ma non so essere più precisa di così ho incontrato la De Corso che mi ha riferito che forse mi sarebbe arrivata una mail dal Tribunale, penso Federale, perché c'erano stati problemi con “omissis”. Preciso che non mi è arrivata nessuna mail dal Tribunale. Io ho risposto alla De Corso che non sapevo nulla della questione con la “omissis” non avendola mai vista in palestra e quando la De Corso mi ha detto che mi avrebbe detto lei cosa dire io le ho detto di no”*.

Tanto la difesa della sig.ra Krivosheina quanto quella della sig.ra De Corso contestano le rispettive incolpazioni sostenendo che non emergerebbe l'induzione della De Corso a far riferire alla Mazzoni *“circostanze non veritiere”*. Ed effettivamente dall'istruttoria non emerge cosa la De Corso avrebbe voluto far riferire alla sig.ra Mazzoni. Non si ritiene, pertanto, che la condotta ascritta all'incolpata abbia costituito una violazione dell'art. 2 RGD, e di conseguenza anche alla sig.ra Krivosheina nulla può essere addebitato per la contestata violazione degli art. 2 e 4 RGD.

In relazione al 2°, 3° e 4° capo di incolpazione a carico di Luciana De Corso e Maria Lettieri ed al 10° ed 11° capo di incolpazione a carico di Natalia Krivosheina: tutti i menzionati capi riguardano il cosiddetto *“tesseramento in appoggio”*. Tale definizione, da quanto emerge dagli atti del procedimento, indica il caso di un atleta, tesserato per una società, il quale però si allena prevalentemente presso una società diversa.

Emerge altresì dagli atti del procedimento che tale forma di tesseramento sia normalmente applicata non solo presso la ASD Terranuova, ove nel tariffario delle quote societarie risulta addirittura la voce *“tesserati in appoggio”* ai quali si chiede la sola quota di iscrizione annua di € 100,00 (doc. n. 33 proc. svincolo), ma probabilmente anche presso altre società come parrebbe documentato dalla difesa della Krivosheina.

In proposito il Regolamento Organico si limita a prevedere all'art. 8 comma 2 che *"ogni soggetto può essere titolare di una sola tessera"*, e al comma 15 che *"una affiliata per la partecipazione ai Campionati di squadra delle sezioni G.A.M./G.A.F./G.R./T.E./A.E.R. e al Campionato di Insieme GR indetti dalla Federazione, può richiedere in prestito ad altra Società affiliata uno o più atleti, entro il limite di uno per Campionato. Lo stesso atleta può essere concesso in prestito ad una sola affiliata"*.

Da quanto sopra emerge che la normativa federale, da un lato, non preveda la categoria dei "tesserati in appoggio" e, dall'altro, non vieti espressamente che un tesserato possa allenarsi presso altra società con il consenso della società di appartenenza.

Non necessariamente, però, l'assenza di un esplicito divieto deve essere interpretato come liceità della condotta. Infatti, dalla scarsa regolamentazione soprarichiamata può ben discendere il principio di corrispondenza tra tesseramento e attività effettiva richiamato dalla Procura, in forza del quale il tesseramento vincola reciprocamente l'atleta e la società. Laddove sorga la necessità temporanea di sospendere tale vincolo è possibile ricorrere al prestito. Una siffatta interpretazione non ammetterebbe in alcun modo il "tesseramento in appoggio", formula che tra l'altro potrebbe comportare una distorsione delle competizioni attraendo in società più quotate i migliori atleti, rendendo di fatto molto più ardua la crescita di realtà sociali minori.

Dall'altro lato, però, l'interpretazione delle regole non può prescindere dal contesto in cui essa deve essere applicata. Così se si considera che i ginnasti e le ginnaste hanno spesso una età giovanissima che non gli consente, anche per legittima volontà familiare, di trasferirsi da un capo all'altro del Paese, negare la loro partecipazione ai campionati di più alto livello per il tramite di una società solo perché non gli è possibile allenarsi abitualmente presso la sua sede, rappresenterebbe una limitazione delle ambizioni individuali e della crescita sportiva.

A ben vedere la liceità o meno del fenomeno del "tesseramento in appoggio" presuppone una serie di attente valutazioni di natura politica più che giuridica, valutazioni che attengono al giusto temperamento tra le esigenze delle società e quelle degli atleti, valutazioni quindi che non possono essere rimesse alla Giustizia Federale, appartenendo agli Organi Federali preposti.

Per concludere sul punto si osserva che la ASD Terranuova era ben consapevole della dubbia legittimità del "tesseramento in appoggio", come risulta da:

- a) Mail del 24/11/2024 inviata alla sig.ra Mazzoni (doc. n. 30 proc. svincolo) ove la società addirittura nega l'esistenza di un "tesseramento in appoggio" pur avendo previsto per esso una apposita quota di iscrizione. In particolare nel citato documento si legge: *"Dobbiamo tuttavia contestare che sia possibile - e comunque che esista nel caso di specie - un "tesseramento in appoggio alla squadra di Serie A"; il tesseramento è un rapporto giuridico trilaterale tra la Società, l'atleta e la FGI, che comporta l'acquisizione di diritti e doveri; non esiste né può esistere alcun presupposto, condizionamento, o "appoggio", e ogni atleta della nostra società ha la possibilità, in parità competitiva, di poter esser schierata ai fini della Serie A, come ben sapete; per tale ragione, è del tutto pretestuoso (e a nostro giudizio contrario ai principi sportivi) quanto da Voi indicato"*;
- b) Dalle pressioni fatte dalla sig.ra De Corso alla sig.ra "omissis" affinché quest'ultima dichiarasse che si allenava solo presso la ASD Terranuova. Vedansi in proposito: a) la testimonianza della predetta ginnasta (*"La stessa tecnica De Corso mi ha anche detto di*

dire che mi allenavo a Terranuova, che frequentavo la scuola privata on line e che non mi allenavo con la tecnica Krivosheina e che non mi allenavo a Montelupo, circostanze queste che non rispondono al vero”), b) la mail della ASPD Montelupo del 28/6/2024 inviata all’allora Presidente FGI Gherardo Tecchi (doc. n. 4 fasc. Safeguarding n. 2/2024 ove si legge: ““omissis” è stata più volte sollecitata dalla Società Terranuova a negare, in ambienti ufficiali, di allenarsi presso la nostra struttura con la sua istruttrice, e a dichiarare invece di svolgere i suoi regolari allenamenti a Terranuova, adducendo a giustificazione di tali indicazioni presunti risvolti negativi nel suo percorso sportivo qualora si fosse venuta a sapere la condizione reale. Questa situazione ha comprensibilmente creato in “omissis” uno stato di profondo disagio”).

Fatta questa necessaria premessa occorre valutare se nel caso in concreto la formula del “tesseramento in appoggio”, lungi dall’identificare il caso di un atleta che si alleni prevalentemente presso una società con la quale non è tesserata, non costituisca invece un artificio per eludere la normativa federale simulando come tesseramento quello che dovrebbe essere un prestito a tutti gli effetti.

Ebbene, nel caso delle ginnaste “omissis” e Anastasia Mazzoni il loro “tesseramento in appoggio” presso la ASD Terranuova appare a tutti gli effetti un prestito simulato come risulta da:

- a) Quanto affermato nel ricorso per lo svincolo depositato dalla sig.ra “omissis” (madre di “omissis”) e da Anastasia Mazzoni ove si legge: *“la Sig.ra Maria Lettieri, nella sua qualità di presidente dell’ASD Terranuova, nonché madre della Sig.ra De Corso, ringraziando anticipatamente per la collaborazione e l’aiuto, ha chiesto formalmente al Presidente della società ASPD Montelupo, di tesserare la minore “omissis” per l’anno 2022 presso la società Terranuova per inserire la suddetta ginnasta nella squadra per il Campionato Nazionale di Serie A2 e, rimanendo a disposizione per i chiarimenti telefonici, ha chiesto formalmente il nulla osta (doc. 5). In sede di chiarimenti, intercorsi soprattutto tra le tecniche delle due società, incaricate dai rispettivi Presidenti alla trattativa, è stato precisato che:*
- ***il prestito della ginnasta avrebbe dovuto formalizzarsi come tesseramento formale perché la normativa federale consentiva (e tutt’ora consente) alle società partecipanti alla serie A di prendere in prestito solo una ginnasta (di solito straniera); facoltà di cui l’ASD Terranuova intendeva avvalersi;***
 - ***al termine della collaborazione, su richiesta semplice della madre della ginnasta e/o della società Montelupo, alla ginnasta doveva essere concesso il nulla osta per il riasferimento all’ASPD Montelupo;***
 - *“omissis” avrebbe continuato ad allenarsi con la propria tecnica Natalia Krivosheina presso la palestra adibita all’attività dall’ASPD Montelupo e avrebbe dovuto recarsi presso la palestra dell’ASD Terranuova solo occasionalmente in vista delle singole prove della serie A;*
 - *“omissis” poteva continuare a gareggiare, tesserata con l’ASPD Montelupo nei campionati UISP e partecipare a tutti i tornei a cui avrebbero preso parte le ginnaste tesserate con l’ASPD Montelupo;*
 - ***la madre della ginnasta avrebbe dovuto continuare a pagare le quote per l’allenamento della figlia all’ASPD Montelupo;***

- *l'accordo era rinnovabile d'anno in anno*".
- b) La testimonianza di Anastasia Mazzone del 7/11/2025: **"sono stata tesserata nel 2023/2024 per la Terranuova Bracciolini e in precedenza, nel 2021, per la Iris Firenze. Sono passata alla Terranuova su richiesta della De Corso perché aveva bisogno di ginnaste per partecipare alla serie A. Tutto si è svolto mediante accordo verbale. Inizialmente l'accordo di tesseramento mio per la Terranuova era per il 2023. Successivamente poiché ci siamo trovati bene, nel senso che nel 2023 erano stati rispettati gli accordi presi dalle parti che consistevano nel farmi allenare a Montelupo ma gareggiavo con Terranuova per la Federazione mentre per la Uisp gareggiavo con Montelupo, la De Corso mi ha fatto firmare un foglio anche per il 2024, su c'era il pagamento della quota e non mi ricordo di preciso se c'era pure il tesseramento. Nelle settimane antecedenti le tre prove del Campionato di serie A, a cui abbiamo partecipato, mi recavo a Terranuova abitualmente da uno a tre giorni nella settimana prima della gara. Le quote associative le pagavamo a Montelupo, però solo a settembre versavamo 100 euro alla Terranuova che ci aveva fornito un foglio nel quale c'erano le varie tariffe. Noi pagavamo la tariffa prevista per le ginnaste in appoggio. Non so cosa significhi ginnaste in appoggio ma penso si riferisce a quelle ginnaste che non si allenavano a Terranuova ma gareggiavano per questa. Negli accordi era previsto che alla sola mia richiesta la società Terranuova mi avrebbe rilasciato il nulla osta. Nel 2023 non l'ho chiesto perché, come sopra detto, mi sono trovata bene. Nell'accordo era previsto che io potessi allenarmi a Montelupo e anche con la società Iris Firenze era lo stesso ma era previsto che io andassi lì più spesso"**;
- c) La testimonianza di "omissis" del 10/11/2025 nel corso della quale tra l'altro afferma: **"sapevo che potevo rientrare a Montelupo ma non conoscevo le modalità per il mio rientro. Di questo si è sempre occupata mia mamma"**;
- d) La dichiarazione testimoniale della Krivosheina (doc. n. 37 proc. svincolo): **"con l'ASD Terranuova è stato concordato che al termine della collaborazione, su richiesta semplice della madre di "omissis" e/o della società Montelupo o della mia in relazione alla posizione di mia figlia, alle ginnaste doveva essere concesso il nulla osta per il tesseramento con l'ASPD Montelupo per la quale svolgo attività lavorativa. Preciso che secondo gli accordi, "omissis" e Anastasia si dovevano continuare ad allenare con me nella palestra dell'ASPD Montelupo e che si dovevano recare presso la palestra dell'ASD Terranuova solo occasionalmente in vista delle singole prove di serie A"**;
- e) La mail della ASPD Montelupo del 24/5/2024 inviata alla prof.ssa Maccarani (doc. n. 24 proc. svincolo) ove si legge: **"dopo la vittoria del campionato nazionale di categoria nell'anno 2021 "omissis" veniva richiesta in prestito dalla responsabile della SG Terranuova Luciana De Corso per il campionato di serie A. Non essendo formalmente possibile effettuare il solo prestito si prendeva in considerazione l'ipotesi di tesserare "omissis" in FGI con la Società Terranuova; gli accordi tra tale società e la madre della ginnasta sig.ra "omissis", erano che la ginnasta avrebbe continuato ad allenarsi presso la Società ASP Montelupo con la tecnica Natalia Krivosheina, proseguendo anche tutte le altre attività consuete (frequenza del centro tecnico, partecipazione a Gold insieme e tornei con ASP Montelupo, con la consegna del nullaosta in qualunque momento fosse stato richiesto)"**;

- f) La mail della ASPD Montelupo del 28/6/2024 inviata all'allora Presidente FGI Gherardo Tecchi (doc. n. 4 fasc. Safeguarding n. 2/2024) ove si legge: ***“Gentile Presidente, con la presente siamo a sintetizzare la successione di eventi relativi alla cessione prestito con tesseramento FGI alla Società Ginnastica Terranuova delle nostre ginnaste “omissis” e Anastasia Mazzoni. Dopo la vittoria del campionato nazionale di categoria nell'anno 2021, “omissis” veniva richiesta in prestito dalla responsabile della SG Terranuova Luciana De Corso per il campionato di serie A. Non essendo formalmente possibile effettuare il solo prestito, si prendeva in considerazione l'ipotesi di tesserare “omissis” in FGI con la Società Terranuova; gli accordi tra tale società e la madre della ginnasta, Sig.ra “omissis”, erano che l'atleta avrebbe continuato ad allenarsi presso la Società ASP Montelupo, con la sua istruttrice Natalia Krivosheina, proseguendo anche tutte le altre attività consuete (frequenza del centro tecnico, partecipazione a gold insieme e tornei con ASP Montelupo, consegna del nulla osta in qualsiasi momento fosse stato richiesto). Gli accordi prevedevano solo alcuni allenamenti programmati presso Terranuova durante il Campionato di Serie A. Dopo tali accordi verbali, in assoluta buona fede, è stato, pertanto, dato il consenso al tesseramento FGI di “omissis” con SG Terranuova. L'anno successivo veniva avanzata la richiesta di tesseramento per la partecipazione al Campionato di Serie A anche per la ginnasta Anastasia Mazzoni, concordando, sempre verbalmente, le stesse modalità di allenamento già in essere per “omissis”. Le due atlete hanno, quindi, proseguito ad allenarsi quotidianamente presso la nostra struttura senza alcuna criticità fino al termine del Campionato di serie A di questo anno, quando è stato chiesto loro, senza motivazioni precise, di allenarsi in maniera continuativa presso Terranuova. Tale richiesta, che poneva delle difficoltà organizzative di non poco conto note a SG Terranuova, che non appariva giustificata da evidenti esigenze tecniche, e che non era concorde con gli accordi presi, non è stata accettata ... La nostra intenzione era assolutamente quella di proseguire la collaborazione con Terranuova, ma in seguito ai fatti sopracitati ci vedremo costretti a interrompere il tesseramento e richiedere il nulla osta di entrambe le ginnaste. Nulla osta che, presumibilmente, non verrà rilasciato gratuitamente (anche se questi erano gli accordi presi); ci aspettiamo infatti che venga richiesta una somma di denaro, visto il comportamento della Sig.ra De Corso”.***

Da quanto sopra emerge chiaramente, anche perché espressamente confermato dalle incolpate Krivosheina e ASPD Montelupo, che per le ginnaste “omissis” e Mazzoni era stata concordato il loro tesseramento presso la ASD Terranuova per una singola annualità poi rinnovata, finalizzata alla partecipazione alla serie A e con esclusione del successivo pagamento del premio di formazione. Tali condizioni, però, lungi dal potersi configurare come tesseramento, sono tipiche del prestito degli atleti, termine tra l'altro scientemente utilizzato dalla ASPD Montelupo nei documenti sopracitati. Pertanto, nei casi in questione i “tesseramenti in appoggio” costituivano solo degli accordi simulati.

A tale conclusione nulla aggiungono né tolgono:

- sia l'accordo transattivo raggiunto tra le parti del procedimento di svincolo, da un lato perché come chiaramente indicato all'art. 1 il predetto accordo è stato raggiunto “senza

riconoscimento alcuno delle avverse tesi”, dall’altro perché la qualificazione del rapporto sportivo intercorso è comunque rimessa al Tribunale Federale;

- sia la prevalenza degli allenamenti presso una società invece che l’altra, argomento utilizzato a piacimento e senza remore di sorta dalla De Corso, prima per giustificare il mancato accompagnamento della “tesserata in appoggio” *“omissis”* a Sofia perché a suo dire la sua allenatrice era la Spinelli (vedasi la memoria difensiva De Corso nel proc. disc. definito con sentenza n. 11/2023: *“la giovane atleta era, ed è, residente in Prato e veniva tesserata anche in accordo con la società di provenienza, anch’essa pratese (ASD Ginnastica Arcobaleno Prato); ella avrebbe potuto allenarsi individualmente a Prato con la sua allenatrice “storica”, Giulia Spinelli; soltanto una volta ogni quindici giorni circa la ragazza (accompagnata solitamente dalla sua allenatrice ovvero da un genitore) si sarebbero potute recare a Terranova per un allenamento collettivo con la squadra, sempre con la presenza della sig.ra Spinelli ... era emersa la possibilità di partecipare a un raduno in Bulgaria ... era richiesto alla Spinelli, proprio in quanto allenatrice di “omissis”, di accompagnare la sua atleta”*) e poi per tentare di comprovare l’effettivo tesseramento da parte della Terranuova delle “tesserate in appoggio” *“omissis”* e Mazzoni in quanto era lei a supervisionare gli allenamenti.

Per quanto riguarda, invece, il caso di *“omissis”*, pur trattandosi anche in questo caso e senza alcun dubbio di “tesseramento in appoggio”, dall’istruttoria non sono emersi elementi sufficienti a ritenere simulato il suo tesseramento presso la ASD Terranuova.

Risultano pertanto fondati i capi di incolpazione 2° e 3° a carico della sig.ra De Corso ed i capi 10° e 11° a carico della sig.ra Krivosheina che hanno concordato il prestito simulato.

Nei confronti della sig.ra De Corso sussistono altresì le aggravanti di cui all’art. 22 lett. f) e k) RGD avendo *“indotto altri [ASPD Montelupo e la Krivosheina] a violare le norme e le disposizioni federali”* in materia di tesseramento e avendo commesso l’illecito *“per conseguire od assicurare a sé o ad altri [nella fattispecie alla ASD Terranuova] un vantaggio”*.

Non vi sono prove, invece, che la sig.ra Lettieri ne fosse a conoscenza.

I prestiti simulati di *“omissis”* e Mazzoni costituiscono un caso di illecito sportivo previsto dall’art. 4 RGD, posto che la partecipazione delle predette ginnaste a competizioni federali quali tesserate della ASD Terranuova ha senz’altro alterato *“lo svolgimento o il risultato di qualsiasi attività tecnica agonistica federale, ovvero”* ha assicurato alla ASD Terranuova *“un ingiusto vantaggio”* ed ha eluso *“norme statutarie o regolamentari”*.

In relazione a tale fattispecie il RGD prevede:

- all’art. 12, comma 4, che *“per le violazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento dell’attività federale si applica sempre una sanzione inibitoria”*;
- all’art. 35, rubricato “frode sportiva”, che *“Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull’età ed i requisiti personali, la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa la cittadinanza o altra condizione personale, nonché la violazione norme per la partecipazione a Campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria, ovvero per l’assunzione di incarichi federali, costituisce frode sportiva, punibile con la sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a sei mesi per*

il Tesserato, con pena non inferiore all'esclusione dal campionato in corso e da quello successivo per la Società responsabile e in ogni caso fino alla radiazione”.

Non si ritiene, invece, applicabile l'art. 31, rubricato “violazioni delle norme sul tesseramento” in quanto specificamente dettato per ipotesi di tesseramento plurimo.

In relazione al 5° capo di incolpazione a carico di Luciana De Corso e Maria Lettieri: secondo la Procura i fatti addebitati sarebbero dimostrati dalle dichiarazioni testimoniali della Mazzoni e della “omissis”.

Tuttavia, all'udienza del 7/11/2025 la Mazzoni si limitava a riferire *“dopo questo scambio di mail non ho partecipato alle attività federali. Io chiedevo alla Terranuova l'iscrizione per poter partecipare ad alcuni tornei ma non ricevevo dalla società nessuna risposta”*. Come risulta dal verbale, all'esito di tale dichiarazione il Tribunale invitava *“il testimone a produrre la documentazione relativa a queste richieste”*. Tra la documentazione inviata dalla Mazzoni in data 11/11/2025 non vi sono, però, elementi utili a sostenere il capo di incolpazione, non risultando alcuna richiesta di partecipazione a tornei. Pertanto, in relazione alla ginnasta Mazzoni l'addebito non può ritenersi dimostrato.

Relativamente alla “omissis” i fatti esposti appaiono generici. All'udienza del 10/11/2025 la ginnasta ha riferito: *“successivamente al mio rifiuto di legarmi a Terranuova sono stata esclusa sia dal centro tecnico di sviluppo che dal Centro tecnico regionale della Terranuova stessa. Se ricordo bene fu mia madre a chiedere al presidente del C.R. la mia riammissione ai centri tecnici. Non ricordo il periodo preciso di questa mia riammissione però posso dire che, quando sono stata riammessa ero tesserata per la Terranuova ... non ho più partecipato ad alcuna gara federale sebbene io l'abbia più volte richiesto ma non sono mai stata iscritta, ho soltanto fatto un'esibizione in una competizione di un'altra categoria e successivamente mi è stata negata anche la partecipazione ad un'altra esibizione; ricordo però di aver partecipato ad una gara UISP con la Montelupo”*. Tuttavia, dal doc. n. 28 del proc. svincolo risultano una serie di pec inviate dalla madre della ginnasta, sig.ra “omissis”. Sebbene tra tali pec risultino anche dei solleciti alla ASD Terranuova per rilasciare l'autorizzazione a partecipare a competizioni, è altrettanto vero che emergano una serie di autorizzazioni concesse, per esempio:

- pec del 24/9 (per questa come per le altre non è indicato l'anno, ma si presume trattasi del 2024) della sig.ra “omissis”: *“spettabile Società Terranuova vi ringrazio per l'autorizzazione concessa a “omissis”. Aspetto dettagli sulle esibizioni di sabato 28 per potermi organizzare”*;
- pec del 29/9 della sig.ra “omissis”: *“spettabile società Terranuova, grazie per aver dato la possibilità a “omissis” di esibirsi alla seconda prova del campionato gold allieve”*;
- pec del 21/9 della ASD Terranuova: *“per la preparazione al campionato italiano autorizziamo “omissis” ad esibirsi il giorno 28 settembre a Firenze con 4 esercizi dove sarà presente in campo la nostra tecnica Sofia Baldi”*;
- pec del 26/9 della sig.ra “omissis”: *“spettabile Società Terranuova vi ringrazio per l'autorizzazione concessa a “omissis””*;

- pec del 29/10 della ASD Terranuova: *“buongiorno, comunico che abbiamo effettuato l’iscrizione della ginnasta “omissis” al Campionato Italiano individuale junior che si svolgerà al Palazzetto dello Sport La Molisana Arena contrada Selvapiana Campobasso”*;
- pec del 30/10/2024 della sig.ra *“omissis”*: *“spettabile Società Terranuova, confermo la presenza di “omissis” alla finale Nazionale il 10 novembre. Vi ringrazio per l’iscrizione ...”*

In relazione alla ginnasta *“omissis”*, l’assenza di chiare indicazioni in merito alle competizioni per le quali non sarebbe stata autorizzata a partecipare, con conseguente impossibilità per le incolpate di giustificare l’eventuale mancata autorizzazione, comporta il rigetto dell’addebito.

In relazione al 6° capo di incolpazione a carico di Luciana De Corso e Maria Lettieri: dal doc. 1 del fascicolo del procedimento 3/2024 del Safeguarding risultano:

- il messaggio del 2/4/2024 della ASD Terranuova inviato alla sig.ra Mazzoni ove si legge: *“Ciao Anastasia, comunico che su richiesta della responsabile Luciana De Corso, fino a nuova valutazione, è sospesa la tua partecipazione al Centro Tecnico Regionale Toscana e come ginnasta dimostratrice al progetto CT Silver LA LB LC”*;
- la mail del 2/4/2024 della ASD Terranuova inviata al Comitato Regionale Toscana FGI ove si legge: *“spett.le Comitato, comunico, come da richiesta dell’interessata, la sospensione come atleta dagli allenamenti al Centro Tecnico Regionale Toscana e come ginnasta dimostratrice dal Progetto CT Silver LA LB LC GR dell’atleta Anastasia Mazzoni fino a nuova comunicazione”*.

Agli atti non vi è alcuna richiesta della sig.ra Mazzoni di sospendere la partecipazione nelle predette occasioni. Risulta però che la ginnasta non aderì alla convocazione della ASD Terranuova per il Centro Tecnico Regionale Toscana del 29/3/2024 adducendo motivi di salute (doc. 5 fasc. proc. 3/2024 Safeguarding). Nello stesso documento è riportata la conversazione whatsapp del 2/4/2024 tra Mazzoni e De Corso così svoltasi:

- Mazzoni chiedeva spiegazioni circa la sospensione della sua partecipazione;
- De Corso rispondeva *“Ciao Anastasia abbiamo semplicemente bloccato la partecipazione fino a quando non ti rimetti di salute e ci incontriamo per definire i prossimi impegni sportivi”*;
- Mazzoni precisava *“io sto bene avevo solo la visita per l’anca ma va tutto bene. Quindi il centro tecnico tutto ok posso farlo?”*;
- La replica della sig.ra De Corso *“No”*.
- Alla successiva richiesta di spiegazioni della Mazzoni (*“mi potresti dire per quale motivo non posso fare il centro tecnico?”*) la De Corso rispondeva *“appena facciamo il colloquio e definiamo il tuo programma puoi recuperare l’allenamento a Terranuova”*.

Da quanto sopra può ritenersi provato che Luciana De Corso fu informata dalla Mazzoni di non poter partecipare al CTR Toscana soltanto il giorno prima dell’allenamento. La De Corso informò il CR Toscana chiedendo la sospensione della ginnasta: ma tale sospensione, dalla lettura del colloquio avvenuto via whatsapp, sarebbe stata solo temporanea e non definitiva. È infatti parimenti accertato che soltanto dopo aver inviato la comunicazione di sospensione la De Corso fu informata dalla Mazzoni che in realtà ella non aveva *“problemi di salute”* ma soltanto una visita all’anca, e che, pertanto, fu la ginnasta ad indurre l’incolpata a formulare la richiesta di

sospensione con un'informazione non corrispondente al vero. Sempre il colloquio riportato evidenzia che la De Corso non intese precludere alla Mazzoni la partecipazione al CTR in maniera definitiva, dal momento che la invitò a recuperare l'allenamento a Terranuova (luogo dove la ginnasta era iscritta al CTR), una volta ristabilitasi.

La condotta posta in essere dalla De Corso, pertanto, non integra alcuna violazione dei doveri di correttezza lealtà e probità di cui all'art. 2 RGD.

In relazione al 7° capo di incolpazione a carico di Luciana De Corso e Maria Lettieri: a seguito dell'accertamento della natura simulata del tesseramento delle ginnaste Mazzoni e "omissis" da parte della ASD Terranuova, la circostanza che non fosse dovuto alla predetta alcun premio di formazione ne è diretta conseguenza. Sussiste, pertanto la violazione dell'art. 2 RGD a carico della De Corso per non aver evitato che le predette ginnaste abbiano dovuto pagare una somma al fine di ottenere il nulla osta allo svincolo, nonostante la consapevolezza che il tesseramento da lei concordato, fosse simulato. Non sussiste, invece, la medesima violazione a carico di Maria Lettieri posto che non risulta dimostrata la sua consapevolezza dell'accordo intercorso tra le due tecniche De Corso e Krivosheina.

In relazione all'8° capo di incolpazione a carico di Luciana De Corso e Maria Lettieri: il rendiconto esercizio 2024 della ASD Terranuova depositato in atti reca la voce "premio di tesseramento € 5.250", ovvero l'esatto importo incassato dall'associazione a seguito dell'accordo transattivo raggiunto con Mazzoni e "omissis" (madre della "omissis"). È vero che tale documento non è sottoscritto da alcuno; tuttavia, il disavanzo di gestione coincide perfettamente con quanto indicato nel verbale del consiglio direttivo del 5/4/2025 della predetta associazione ove si legge, in sede di approvazione del rendiconto 2024, "un disavanzo di gestione di euro 11.058,66". Tale coincidenza induce a ritenere che l'incasso del premio di gestione sia stato regolarmente contabilizzato.

Dal citato accordo transattivo risulta però che parte della somma corrisposta dalla sig.ra "omissis" per l'esattezza l'importo di € 1.750, sia stata incassata in contanti, in violazione dell'art. 25, comma 5, L. 133/1999 ai sensi del quale "I pagamenti a favore di società enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli".

Sussiste, pertanto, sotto tale ultimo aspetto la violazione dell'art. 2 RGD in capo alla sola sig.ra Maria Lettieri firmataria dell'accordo transattivo nella qualità di legale rappresentante della ASD Terranuova.

In relazione al 12° e 13° capo di incolpazione a carico rispettivamente della ASD Ginnastica Terranuova e della ASPD Montelupo: ai sensi dell'art. 6, comma 5, RGD "Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali; a) rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci,

accompagnatori, sostenitori e tesserati ed in generale di coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società; ... c) si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee".

Ebbene nel caso di specie la ASD Ginnastica Terranuova deve essere ritenuta responsabile per gli illeciti commessi dalla De Corso in relazione ai capi di incolpazione n. 2, 3 e 7.

Mentre la ASPD Montelupo deve essere ritenuta responsabile per gli illeciti commessi dalla Krivosheina in relazione ai capi di incolpazione n. 10 e 11.

Nessuna delle due società può essere ritenuta estranea agli illeciti, anche sportivi, di cui sopra. Da un lato, infatti, la ASPD Montelupo ne era perfettamente consapevole, come si evince dalla mail già citata del 24/5/2024 inviata alla prof.ssa Maccarani (doc. n. 24 proc. svincolo). Dall'altro lato ancorché il prestito simulato sia stato concordato dalla De Corso e non dalla Lettieri, deve ritenersi che la prima, dato il ruolo ricoperto e l'importanza della sua figura nell'ambito della ASD Ginnastica Terranuova, abbia agito per nome e per conto della predetta società prendendo con la Krivosheina – che a sua volta agiva in nome e per conto della ASPD Montelupo – gli accordi simulativi del tesseramento. Il loro operato, pertanto, ai sensi dell'art. 38 c.c. ricade anche in capo alle suddette società.

Inoltre, la ASD Ginnastica Terranuova deve essere ritenuta responsabile per l'illecito commesso dalla Lettieri in relazione al capo di incolpazione n. 8 in quanto commesso direttamente dal suo legale rappresentante.

Sulle sanzioni

Preliminarmente si ritengono necessarie due precisazioni.

- 1) L'art. 9 RGD prevede espressamente che *"Le Società ed i Tesserati, che si rendano responsabili di fatti costituenti mancanza disciplinare ai sensi del presente Regolamento, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni: ammonizione, ammenda, sospensione dall'attività, radiazione dalla Federazione. Sono sanzioni monitorie: l'ammonizione e l'ammenda; sono sanzioni inibitorie la sospensione e la radiazione"*. Non è pertanto nel potere del Tribunale condannare a pene diverse da quelle previste dall'ordinamento federale, come quelle alternative richieste dalla Procura, né invocando l'applicazione dell'art. 17, comma 2, RGD secondo il quale è possibile applicare *"una sanzione di specie diversa, immediatamente più grave o meno grave di quella prevista"*, né richiamando gli artt. 28 e 48 CGS che limitano la possibilità di discostarsi dalle pene edittali solo in caso di applicazione consensuale di sanzioni. Al riguardo questo Tribunale è perfettamente consapevole che i provvedimenti sanzionatori di cui infra potrebbero apparire eccessivamente severi se comparati a quelli adottati nei confronti delle sig.re Mazzoni, *"omissis"*, Spinelli, *"omissis"* e ASD Arcobaleno Prato a seguito di patteggiamento. Tuttavia, le motivazioni che hanno indotto la Procura a concordare con le predette incolpate sanzioni non previste dall'ordinamento federale, tra l'altro in casi di contestata violazione dell'art. 4 RGD per i quali l'art. 85 RGD esclude l'istituto del patteggiamento, non sono sindacabili dal Tribunale che, al contempo, non deve, né può, esserne condizionato.
- 2) Diversamente da quanto sostenuto dalla Procura non si ravvedono ragioni per riconoscere le circostanze attenuanti di cui all'art. 20 RGD in favore della sig.ra Natalia Krivosheina la quale

innanzi al Tribunale ha compiutamente svolto le proprie difese chiedendo in via principale l'applicazione della pena alternativa richiesta dalla Procura. E di fatti le prove a suo carico sono perlopiù emerse dai fascicoli dei precedenti procedimenti acquisiti agli atti.

PQM

- Letti gli atti di causa;
- Sentite le conclusioni della Procura e dei difensori delle incolpate;
- Ritenuto di confermare il rigetto delle eccezioni preliminari già pronunciato con le ordinanze emesse nel corso del procedimento;
- Ritenuto altresì di rigettare le eccezioni relative alla modalità di assunzione delle prove testimoniali e alla inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite in fase istruttoria, per quanto espresso in parte motiva;
- Per il 2° e 3° capo di incolpazione dell'atto di deferimento, vista la violazione dell'art. 4 RGD ed il combinato disposto degli artt. 12, comma 4, e 35 RGD irroga a carico di Luciana De Corso la sanzione della sospensione per mesi sei, maggiorata di 1/3 per un totale di mesi otto, in ragione delle aggravanti di cui all'art. 22 lett. f) e k) RGD con inibizione a partecipare a qualunque attività sociale e/o federale;
- Per il 10° ed 11° capo di incolpazione dell'atto di deferimento, vista la violazione dell'art. 4 RGD, ed il combinato disposto degli artt. 12, comma 4, e 35 RGD irroga a carico di Natalia Krivosheina la sanzione della sospensione per mesi sei con inibizione a partecipare a qualunque attività sociale e/o federale;
- Per il 7° capo di incolpazione dell'atto di deferimento, vista la violazione dell'art. 2 RGD, irroga a carico di Luciana De Corso la sanzione della sospensione per mesi due con inibizione a partecipare a qualunque attività sociale e/o federale;
- Per l'8° capo di incolpazione dell'atto di deferimento, vista la violazione dell'art. 2 RGD, irroga a carico di Maria Lettieri la sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- Per il 12° capo di incolpazione dell'atto di deferimento, visto l'art. 6, comma 5, RGD in relazione al 10° e 11° capo di incolpazione, richiamati gli artt. 4, 12, comma 4, e 35 RGD irroga a carico della ASPD Montelupo l'esclusione dai prossimi due campionati di squadra Gold;
- Per il 13° capo di incolpazione dell'atto di deferimento, visto l'art. 6, comma 5, RGD in relazione al 10° e 11° capo di incolpazione, richiamati gli artt. 4, 12, comma 4, e 35 RGD irroga a carico della ASD Ginnastica Terranuova l'esclusione dai prossimi due campionati di squadra Gold;
- Per il 13° capo di incolpazione dell'atto di deferimento, visto l'art. 6, comma 5, RGD in relazione al 7° capo di incolpazione, richiamato l'art. 2 RGD e considerato l'ingiusto incameramento da parte della ASD Ginnastica Terranuova del premio di formazione, a fronte del tesseramento simulato delle ginnaste "omissis" e Mazzoni, irroga a carico della ASD Ginnastica Terranuova la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00;

- Per il 13° capo di incolpazione dell'atto di deferimento, visto l'art. 6, comma 5, RGD in relazione al 8° capo di incolpazione, richiamato l'art. 2 RGD, irroga alla ASD Ginnastica Terranuova la sanzione dell'ammenda di € 750,00;
- Stante la contestazione della recidiva a carico della ASD Ginnastica Terranuova, considerato che ai sensi dell'art. 25, comma 6, RGD *“in nessun caso l'aumento di pena, per effetto della recidiva, può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione”*, il Tribunale irroga alla predetta società la sanzione dell'ammenda di € 500,00, misura pari all'ammenda prevista con la sentenza n. 2/2023 di Codesto Tribunale.

Tutte le somme dovute per le suddette ammende dovranno essere versate nelle casse della Federazione entro trenta giorni (30) dalla comunicazione della presente sentenza.

Rimanda gli atti del presente procedimento disciplinare alla Procura federale affinché valuti profili di responsabilità disciplinare a carico di altri soggetti, per quanto emerso nel corso del procedimento.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

La presente sentenza resterà pubblicata sul sito della Federazione per dieci (10) mesi

f.to Avv. Giuseppe Maria Riccio
f.to Avv. Ilaria Pietroletti
f.to Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente